

- 3) *La Lucite International Ltd e la Lucite International UK Ltd supporteranno il 90 % delle proprie spese e il 90 % delle spese sostenute dalla Commissione.*
- 4) *La Commissione supporterà il 10 % delle proprie spese e il 10 % delle spese sostenute dalla Lucite International e dalla Lucite International UK.*

⁽¹⁾ GU C 237 del 30.9.2006.

Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — Evropaiki Dynamiki/Commissione

(Causa T-232/06) ⁽¹⁾

(«Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Prestazione di servizi relativa alle specifiche, allo sviluppo, alla manutenzione e al supporto di sistemi informatici doganali per taluni progetti informatici — Rigetto dell'offerta di un offerente — Aggiudicazione dell'appalto ad un altro offerente — Ricorso per risarcimento danni — Violazione dei requisiti di forma — Irricevibilità — Ricorso di annullamento — Termine di ricevimento delle offerte — Termine di presentazione delle domande di informazioni — Parità di trattamento — Errore manifesto di valutazione»)

(2011/C 311/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e N. Keramidis)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Wilderspin ed E. Manhaeve, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 giugno 2006 di non selezionare l'offerta presentata dal consorzio formato dalla ricorrente e da altre società nell'ambito di una gara d'appalto relativa alle specifiche, allo sviluppo, alla manutenzione e al supporto di sistemi informatici doganali per i progetti informatici «CUST-DEV» e di aggiudicare l'appalto ad un altro offerente e, dall'altro, domanda di risarcimento del danno

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.*

⁽¹⁾ GU C 261 del 28.10.2006.

Sentenza del Tribunale 15 settembre 2011 — Koninklijke Grolsch/Commissione

(Causa T-234/07) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato olandese della birra — Decisione che accerta una violazione unica e continuata dell'art. 81 CE — Partecipazione della ricorrente alla violazione accertata — Insufficienza di prove — Difetto di motivazione»)

(2011/C 311/57)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Koninklijke Grolsch NV (Enschede, Paesi Bassi) (rappresentanti: M. Biesheuvel e J. de Pree, avvocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Bouquet, S. Noë e A. Nijenhuis, agenti, successivamente A. Bouquet e S. Noë, assistiti dall'avv. M. Slotboom, avocat)

Oggetto

In via principale, la domanda di annullamento, nella parte che riguarda la ricorrente, della decisione della Commissione 18 aprile 2007, C(2007) 1697, relativa a una procedura di applicazione dell'art. 81 [CE] (procedimento COMP/B-2/37.766 — Mercato olandese della birra) e, in subordine, la domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente

Dispositivo

1) *La decisione della Commissione 18 aprile 2007, C(2007) 1697 relativa a una procedura di applicazione dell'art. 81 [CE] (procedimento COMP/B-2/37.766 — Mercato olandese della birra) è annullata nella parte riguardante la Koninklijke Grolsch NV.*

2) *La Commissione europea è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 211 dell'8.9.2007.

Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — Francia/Commissione

(Causa T-257/07) ⁽¹⁾

[«Polizia sanitaria — Regolamento (CE) n. 999/2001 — Protezione dalle encefalopatie spongiformi trasmissibili — Ovini e caprini — Regolamento (CE) n. 746/2008 — Adozione di misure di eradicazione meno coercitive di quelle previste in precedenza — Principio di precauzione»]

(2011/C 311/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente E. Belliard, G. de Bergues, R. Loosli-Surrans e A.-L. Durning, successivamente E. Belliard, G. de Bergues, R. Loosli-Surrans e B. Cabouat, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: M. Nolin, agente)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente I. Rao e C. Gibbs, successivamente I. Rao e L. Seeboruth, e infine L. Seeboruth e F. Penlington, agenti, assistiti da T. Ward, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 17 giugno 2008, n. 746, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 202, pag. 11), in quanto consente misure di sorveglianza e di eradicazione meno coercitive di quelle in precedenza previste per i greggi di ovini e di caprini

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica francese è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle della Commissione europea per il procedimento principale e per i procedimenti sommari.
- 3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato a sopportare le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 211 dell'8.9.2007.

Sentenza del Tribunale 14 settembre 2011 — Tegebauer/Parlamento

(Causa T-308/07) ⁽¹⁾

(«Diritto di petizione — Petizione sottoposta al Parlamento europeo — Decisione di archiviazione — Atto impugnabile — Ricevibilità — Obbligo di motivazione»)

(2011/C 311/59)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ingo-Jens Tegebauer (Treviri, Germania) (rappresentanti: inizialmente R. Nieporte, successivamente H.-B. Pfriem, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente H. Krück e M. Windisch, successivamente N. Lorenz e E. Waldherr, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della commissione per le petizioni del Parlamento europeo 20 giugno 2007, recante archiviazione della petizione presentata dal ricorrente il 7 febbraio 2007 (petizione n. 95/2007)

Dispositivo

- 1) La decisione della commissione per le petizioni del Parlamento europeo 20 giugno 2007, recante archiviazione della petizione presentata dal sig. Ingo-Jens Tegebauer il 7 febbraio 2007 (petizione n. 95/2007), è annullata.
- 2) Il Parlamento sopporterà le proprie spese nonché quelle del sig. Tegebauer.

⁽¹⁾ GU C 269 del 10.11.2007.

Sentenza del Tribunale 15 settembre 2011 — CMB e Christof/Commissione

(Causa T-407/07) ⁽¹⁾

(«Appalti pubblici di forniture — Bando di gara indetto dall'EAR — Fornitura di attrezzature per il trattamento dei rifiuti medici — Rigetto dell'offerta — Ricorso di annullamento — Competenza del Tribunale — Termine di ricorso — Previa istanza amministrativa — Errore scusabile — Criteri di aggiudicazione — Regole procedurali — Obbligo di motivazione — Principio di buona amministrazione — Responsabilità extracontrattuale»)

(2011/C 311/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CMB Maschinenbau & Handels GmbH (Gratkorn, Austria); e J. Christof GmbH (Graz, Austria) (rappresentanti: inizialmente A. Petsche, N. Niejahr, avvocati, F. Young, solicitor, e Q. Azau, avvocato, successivamente A. Petsche, N. Niejahr e Q. Azau)

Convenuta: Commissione europea, in qualità di legittimo successore dell'Agenzia europea per la ricostruzione (EAR) (rappresentanti: P. van Nuffel, F. Erlbacher e T. Scharf, agenti)

Oggetto

Da una parte, una domanda di annullamento della decisione dell'EAR che respinge l'offerta presentata dalle ricorrenti nell'ambito della gara d'appalto EuropeAid/124192/D/SUP/YU, riguardante la fornitura di attrezzature per il trattamento dei rifiuti medici (GU 2006, S 233-248823), e che attribuisce l'appalto ad un altro offerente e, dall'altra, una domanda di risarcimento danni

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.